



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'anno 2003, il giorno 8 del mese di gennaio, alle ore 9,00 si è riunito l'Ufficio Centrale per il Referendum, costituito ai sensi dell'art. 12 della legge 352/1970 e successive modificazioni, dai signori:

TROJANO dott. Pasquale	Presidente
GIULIANO dott. Angelo	Vice Presidente
VITALONE dott. Claudio	Componente
D'ANGELO dott. Bruno	“
CASINI dott. Carlo	“
PRESTIPINO dott. Giovanni	“
LEONASI dott. Raffaele	“
VITTORIA dott. Paolo	“
FABBRI dott. Gianvittore	“
GEMELLI dott. Torquato	“
ELEFANTE dott. Antonino	“
BATTISTI dott. Mariano	“
FAZZIOLI dott. Edoardo	“
CRISCUOLO dott. Alessandro	“
LUPO dott. Ernesto	“
PREDEN dott. Roberto	“
NAPOLETANO dott. Giandonato	“
DI IORIO dott. Giorgio	“
FANTACCHIOTTI dott. Mario	“
AMBROSINI dott. Giangiulio	“

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia LICCARDI.

L'Ufficio Centrale per il Referendum, rilevato che con legge 31/7/2002 n.179, art. 23 co.1 lettera a), è stato modificato l'art.7, co.3 lett.l) (elle)bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, come modificato dal decreto-legge 28/12/2001 n. 452, convertito con modificazione dalla legge 27/2/2002 n. 16;

Rilevato che, per effetto della legge 31/7/2002 n.179, art.23, co.1 lett. a), è stato soppresso l'inciso "qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale", introdotta con la citata legge di conversione 27 febbraio 2002 n.16;

Ritenuto che, a seguito di tale modifica, si rende necessario correggere il testo del quesito referendario n.5, limitatamente alla parte concernente il comma terzo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, come formulato a pag. 8 dell'ordinanza di questo Ufficio in data 9 dicembre 2002;

Che, pertanto, la correzione va formulata nei termini che seguono: "Art. 7 (rubricato "Classificazione") limitatamente al comma 3, lettera l (elle)bis, inserita dall'art.7 (istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale) comma 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16 e dall'art. 23 comma 1 lett. a) della legge 31 luglio 2002 n. 179: "il combustibile derivato dai rifiuti";

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla suddetta correzione, in vista della prossima udienza della Corte Costituzionale e trattandosi di correzione imposta dalla legge;

P.Q.M.

Dispone che nell'ordinanza di questo Ufficio in data 9 dicembre 2002, a pagina 8, il quesito n.5 sia così riformulato:

"Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" – **limitatamente** alle seguenti parti del titolo primo (titolato "Gestione dei rifiuti"), capo primo (titolato "Principi generali") e capo quinto (titolato "Procedure semplificate"):

"Art. 7 (rubricato "Classificazione") limitatamente al comma 3, lettera l (elle)bis, inserita dall'art.7 (istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale) comma 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16 e dall'art. 23 comma 1 lett. a) della legge 31 luglio 2002 n. 179: "il combustibile derivato dai rifiuti";

art. 33 (rubricato "Operazioni di recupero"), comma 8, lettera a) limitatamente alle parole "e di recupero";

art. 33 (rubricato "Operazioni di recupero"), comma 8, lettera b): "delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1";


art. 33 (rubricato "Operazioni di recupero"), comma 9, limitatamente alle parole "alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative"?

L'Ufficio dispone che tutto il testo della presente ordinanza sia immediatamente comunicato in copia autentica al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte costituzionale.

Dispone altresì che l'ordinanza sia notificata ai promotori e presentatori di tutte le richieste di referendum a norma dell'art. 13 della legge n. 352 del 1970, richiamato dall'art. 32, sesto comma, della medesima legge.

Così deciso in Roma, il giorno 8 gennaio 2003

Il Presidente



Il Segretario

